Al termine del confronto televisivo negli studi di Sky TG24, **Letizia Moratti ha mentito**, rivolgendo un'accusa infamante a Giuliano Pisapia. Lo ha accusato di essere responsabile di un furto, citando una sentenza di primo grado (peraltro relativa al solo "concorso morale") e omettendo la sentenza definitiva passata in giudicato che scagiona Pisapia da quell'accusa e nega ogni responsabilità a suo carico, assolvendolo con formula piena. Si tratta di un agguato mediatico, un'azione **di killeraggio progettata a tavolino**: disponendo del vantaggio dell'ultimo turno di risposta al confronto, Letizia Moratti ha sparato una menzogna sapendo che Pisapia non aveva la possibilità di replicare.

In conseguenza alla vera e propria aggressione di un sindaco che dopo 5 anni di fallimenti è evidentemente disperata, Giuliano Pisapia ha dato mandato di querelare Letizia Moratti per diffamazione aggravata.

Le pagine che seguono sono, rispettivamente: il dispositivo della sentenza del primo processo in Corte d'Assise; le motivazioni di assoluzione con le quali la III Corte d'Assise d'Appello di Milano presieduta dal dott. Luigi Maria Guicciardi nel procedimento n.76 del 1985 ha assolto Giuliano Pisapia per non aver commesso il fatto. La sentenza recita alle pagine 1562 e 1563: "In conclusione non vi è prova – né vi sono apprezzabili indizi – di una partecipazione del Pisapia, sia pure solo sotto il profilo di un concorso morale, al fatto per il quale è stata elevata a suo carico l'imputazione di furto, **dalla quale l'appellante va pertanto assolto per non aver commesso il fatto**".

Tale sentenza di assoluzione con formula piena è passata in giudicato ed è quindi definitiva. **Giuliano Pisapia è innocente**. Letizia Moratti ha mentito in modo spudorato, intenzionale, vergognoso. Indegno di una capitale morale quale Milano deve ambire ad essere.

Dispositivo della sentenza di primo grado che dichiara di non doversi procedere in ordine al reato ascritto.

PISAPIA Giuliano :- non doversi procedere in ordine al reato ascrittagli perche', concesse le attenuanti genriche e l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 del C.P., ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, e' estinto per amnistia.

2122140

Riferimenti al processo di appello.

Appello richiesto da Giuliano Pisapia nonostante il "non doversi procedere" della sentenza di primo grado.



TERZA Corte d'Assise d'Appello

N. 76 /85 Reg. Gen.

Generalità dell'imputato o altre indicazioni personali che valgono a identificarlo: (art. 384 n. 1, C.P.C.).

Decreto di Citazione per Giudizio

Noi Dr. Luigi Maria Guicciardi


Presidente della...3. Corte d'Assise d'Appello di Milano.

Visto il Decreto dell'Ill.mo sig. Primo Presidente della Corte d'Appello di Milano in data 2.5. SET 1085.

che ordina l'apertura della Sessione di questa Corte d'Assise d'Appello.

Visti gli atti del procedimento penale

comtro



Motivazioni della sentenza di secondo grado **passata in giudicato e quindi definitiva** che assolve l'appellante **per non aver commesso il fatto** (formula significativa perché all'epoca il codice ancora prevedeva la formula dubitativa dell'assoluzione per "insufficienza di prove").

1558

YSAPIA Giullano

04/25/2

La Corte di le grado, ritenuta la responsabilità del Pisapia e riconosciutegai peraltro, con giudizio di prevalenza, attenuanti generiche e quella di cui al l'art.62 n.4. C.P., dichiarò non doversi procedere a sòguito di amnistia (D.P.R. n.413/1978).

Proponeva appello l'imputato, chiedendo di esseve in vece assoltoon formula piena, stante la spa estrancità al fatto contestatogli, a chiedendo altresì le parziale rinnovazione del dibattimento (che veniva disposta da questa Corte)

5.50 J

1562

in condusions, non vi e prova -nè vi sono apprezza
bili indizi- di una partecioazione del Pisapia, sia
pura solo sotto il profilo di un concerso merale, al
fatto per il quale à state devetara suo carico l'im
putazione di furte, dalla quale l'appellante và par

		et efter e
	1563	\$4. D
tanta esselta net non	eyer commenso 11 fatto	
Estitus do fica do fi		
The state of the s	when the property of the state	
	and the second s	
		-
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		6
		a
		6 33 4
		EAST .
		153
		1, 1:1
		558
		3
a company and the same		errers.
	7	E68
		Eza
		E3
		63
	0	
	, N	
		25
The second secon		Sen .
	P	23
		38
		O
		100
	λ	